

Approvate le nuove indennità di ritiro per i prodotti ortofrutticoli

Sono state definite le nuove indennità di ritiro per i prodotti ortofrutticoli. Il comitato di gestione dell'Ocm unica ha approvato la proposta di modifica del Reg. Ue n°543/2011, riguardante alcuni meccanismi relativi alla prevenzione e gestione delle crisi di mercato nel settore ortofrutticolo.

La proposta era stata preannunciata dal commissario Ciolos in risposta alle sollecitazioni che erano arrivate da Italia, Francia e Spagna. In particolare l'interesse era rivolto all'adeguamento delle indennità di ritiro dei prodotti oggetto di crisi, importi fissati da tempo, troppo distanti dai prezzi di mercato, al punto da non coprire assolutamente i costi di produzione attuali.

Nella proposta approvata vengono adeguate le indennità che, si ricorda, sono cofinanziate dall'Ue al 50%, previste per i ritiri operati dalle Op ortofrutticole, solo per alcuni prodotti. Si ricorda che le pesche e le nettarine, già oggetto di un adeguamento degli importi l'anno scorso (erano stati portati a 26,60€/q, mentre erano in precedenza, rispettivamente 16,49 e 19,56€/q), erano al centro di una specifica richiesta italiana per una ulteriore rivisitazione che non è stata però approvata.

Il regolamento verrà pubblicato tra la fine di luglio ed i primi di agosto, ma gli importi dei ritiri sono applicabili retroattivamente a partire dal 1° luglio 2012. Nella tabella ecco i nuovi importi delle indennità di ritiro.

€/100kg	Distribuzione gratuita	Altre destinazioni	Vecchi importi
Cavolfiore	15,69	10,52	10,52
Pomodoro*	7,25	7,25	7,25
Pomodoro**	27,45	18,3	7,25
Mele	16,98	13,22	13,22
Uva da tavola	39,16	26,11	12,03
Albicocche	40,58	27,05	21,26
Nettarine	26,9	26,9	26,9
Pesche	26,9	26,9	26,9
Pere	23,85	15,9	12,59
Melanzane	22,78	15,19	5,96
Meloni	31,37	20,91	6,00
Angurie	8,85	6,00	6,00
Arance	21,00	21,00	21,00
Mandarini	19,5	19,5	19,5
Clementine	22,16	19,5	19,5
Satsuma	19,5	19,5	19,5
Limoni	23,99	19,5	19,5

*periodo dal 1-6/31-10			
**periodo dal 1-9/31-5			